

Cassazione civile sez. I, 19/01/2026, (ud. 05/11/2025- dep. 19/01/2026) - n. 1008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere Rel.
Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23174/2024 R.G.

proposto da: Pe.Ro., rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO LANDI

- ricorrente -

contro

Co.Ol., rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE SPERANZA

- controricorrente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1414/2024 depositata il 05/08/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Co.Ol. e Pe.Ro. si erano separati giudizialmente nel 2022 con conclusioni congiunte che prevedevano l'affidamento condiviso dai figli minori Pe.Fu. del (Omissis) Pe.Mi. del (Omissis) Pe.Fi. del (Omissis) ed Pe.El. del (Omissis), la collocazione prevalente presso la madre, la permanenza alternata presso i genitori secondo un dispositivo 4+3 a settimane alternate, il mantenimento della prole da parte di ciascun genitore durante i tempi di rispettiva permanenza e la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.

Co.OL. con ricorso per modifica delle condizioni di separazione, l'anno successivo aveva chiesto al Tribunale di Firenze di essere autorizzata a trasferire la residenza ed il domicilio dei figli minori dal Comune di Firenze al Comune di Benevento con contestuale autorizzazione a favore della scuola Scolopi al rilascio del nullaosta, esponendo di avere vinto il concorso come dirigente medico di neurochirurgia presso l'ospedale sito in Benevento rispetto al quale era stato immessa in ruolo il 14/06/2023. L'ex-coniuge si opponeva. Il Tribunale, con sentenza n. 2508/2023 aveva rigettato la domanda ed aveva autorizzando Pe.Ro. a iscrivere i quattro figli alle Scuole Pie Fiorentine di Firenze per la frequenza delle classi di rispettiva competenza e condannato Co.OL. al pagamento delle spese di lite.

La Corte di appello adita da Co.OL., con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il gravame, modificando il regime di affidamento dei minori, di collocazione prevalente, di frequentazione e di mantenimento nei termini così precisati in dispositivo "affida i minori Pe.Fu., Pe.Mi., Pe.Fi. ed Pe.El. ai Servizi Sociali di Benevento a fini di monitoraggio ferma la responsabilità genitoriale secondo le regole dettate dal codice civile. Dispone che i Servizi Sociali riferiscano al Giudice tutelare presso il T. Benevento ogni 3 mesi. Colloca i figli presso la madre a Benevento con autorizzazione a lì iscriverti a scuola. Dispone che il padre veda i figli in periodo scolastico un fine settimana ogni due uno a Firenze e uno a Benevento dal venerdì alla uscita dalla scuola alla domenica sera, previo invio dell'esame delle urine al Servizio Sociale di Benevento, nonché un pomeriggio infrasettimanale previo avviso alla madre sempre previo controllo delle urine.

Le spese di viaggio sono a carico della Co.OL. quanto al fine settimana da trascorrersi a Firenze. Sono a carico del Pe.Ro. le spese relative al fine settimana che lo stesso trascorre con i figli a Benevento. Dispone che il padre stia con i figli durante le ferie estive a fare data dal 2025 per 2 periodi di 15 giorni non consecutivi sempre previo controllo delle urine e la madre per uguali periodi da concordarsi entro il 30 aprile, con sospensione del regime di visite ordinario, metà periodo natalizio e l'intero periodo pasquale come in parte motiva (sempre previo controllo delle urine). Per la presente estate si richiama il calendario già approvato dalle parti e riportato dalla ctu. Dispone che il padre versi alla Co.OL. per il mantenimento dei figli Euro 300 a figlio oltre il 50% delle spese straordinarie (protocollo Milano) a fare data dalla pubblicazione della presente sentenza."

Pe.Ro. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza di appello con tre mezzi. Co.OL. ha resistito con controricorso.

La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Pe.Ro. ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.- Il ricorso è ammissibile, come condivisibilmente osservato dalla Procura Generale.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, sia nel vigore delle norme introdotte dalla Riforma Cartabia e dal suo correttivo (il riferimento è al D.Lgs. n. 149 del 2022 e al successivo D.Lgs. n. 64 del 2024), sia in epoca antecedente (la Riforma Cartabia ha, invero, recepito un orientamento che si era già consolidato prima dell'ottobre 2022), i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del processo di revisione delle condizioni di affidamento statuiscono, in via esclusiva o aggiuntiva, sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU (Cass. n. 9442 del 2024 e Cass. n. 1486 del 2025).

Muovendo da tali premesse e considerato che, nel caso in esame, si discute della collocazione privilegiata dei minori e dell'autorizzazione al loro trasferimento da Firenze, ove prima risiedevano, a Benevento, a seguito del trasferimento della sola madre, dovuto a personali scelte professionali, deve ritenersi che il ricorso per cassazione, sia ammesso.

3.- Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 473-bis.30 cpc - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc. A parere del ricorrente l'atto di appello era privo dell'indicazione delle parti della sentenza di prime cure che si intendevano censurare e la mancata censura delle motivazioni adottate dal Tribunale in prime cure gli avevano precluso la possibilità di articolare compiutamente le proprie difese.

Il motivo è inammissibile.

Invero, la censura risulta non rispondente al modello delineato dall'art. 366, n. 6, c.p.c., laddove estrapola alcune frasi del gravame per dedurne assertivamente l'inammissibilità; va aggiunto che la decisione impugnata, smentendo in fatto l'assunto, dà conto sia dei motivi di gravame che delle difese pertinentemente svolte dall'odierno ricorrente (fol. 6/9 sent.) che, con ciò, non si confronta affatto.

4.- Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 cpc e 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc - errore di fatto ed omessa valutazione di fatti accertati dalle CTU svolte in merito alla capacità genitoriale del ricorrente, omessa disamina delle certificazioni rilasciate dalla ASL Napoli 2 e dalla azienda ospedaliero Universitaria Careggi - ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc.

Il ricorrente deduce che l'ex moglie aveva dedotto in appello un'eccezione nuova, sostenendo di essere venuta a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti da parte dell'ex coniuge.

Critica, quindi, la decisione impugnata assumendo che la Corte di appello, verificata l'impossibilità di eseguire il disposto test del capello, nonostante il consenso da lui prestato, ha opinato che egli deliberatamente si fosse messo in condizione di non sottoporsi al TEST ed ha fondato il suo convincimento sulla scorta di una mera presunzione iuris tantum. Deduce, quindi, che la Corte territoriale, avendo omesso di valutare gli accertamenti svolti dal CTU in relazione alla capacità genitoriale del ricorrente, non ha considerato che la presunzione semplice de qua agitur, non solo non era attinente a circostanze gravi, precise e concordanti, ma si poneva in stridente contrasto con l'accertamento svolto dal CTU. Aggiunge che ove

dovesse ritenersi che la Corte Territoriale aveva maturato il suo convincimento ai sensi del secondo comma dell'art. 116 cpc, la motivazione sarebbe parimenti censurabile, ai sensi dell'art. 360, n. 5 cpc, per errore di fatto ed omessa valutazione di fatto decisivo.

Il motivo è infondato.

Nell'ambito dei procedimenti minorili, la proposizione del gravame impedisce la formazione del giudicato interno rispetto all'oggetto sostanziale (il bene della vita) del procedimento che va individuato nell'affidamento e nel collocamento dei minori conformi al loro superiore interesse, declinato nelle specifiche del caso concreto, rispetto al quale sono assegnati al giudice intensi poteri istruttori di ufficio (Cass. n. 197/2024) che possono essere esercitati mediante accertamenti disposti anche ex officio, sulla scorta delle situazioni che appare necessario indagare al fine di adottare la decisione più consona all'interesse dei minori.

Nello specifico la Corte di appello, nell'esercizio di questi poteri istruttori ufficiosi, ha disposto l'esame del capello, al fine di verificare l'uso di sostanze stupefacenti da parte dei genitori. Il controllo eseguito sulla madre ha dato esito negativo, mentre non è stato possibile eseguire il controllo sul padre poiché questi si era presentato completamente depilato in occasione dell'incombente.

Da ciò, la Corte distrettuale ha indotto la prova positiva del comportamento del Pe.Ro. che si nega, in quanto fatto univoco preciso e concordante ai sensi dell'art. 2729 c.c. in uno con il precedente uso confessato (fol. 12, sent.). Non è evincibile, pertanto, alcuna violazione degli artt. 116 cpc e 2729 c.c. sia per la pluralità degli elementi valutati, sia per la condotta immotivatamente serbata dal padre in occasione dell'espletamento della consulenza, ben potendo il comportamento processuale della parte essere interpretato come argomento di prova liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. 20792/2022; Cass. n. 14458/2018).

Invero, come osservato anche dalla Procura Generale, la Corte di merito ha fondato un giudizio in punto di "inaffidabilità" e di conseguente "inidoneità" dell'odierno ricorrente traendo argomenti di prova anche dal comportamento tenuto in corso di processo consistito nell'essersi sottratto all'espletamento di un esame tecnico cui aveva precedentemente prestato il consenso e nonostante avesse ammesso di avere fatto uso di sostanze stupefacenti in passato.

A ciò va aggiunto, che la Corte di merito ha fondato la sua statuizione su molti altri elementi, ed ha preceduto all'esame della posizione e delle condotte di entrambi i genitori, al vaglio delle emergenze istruttorie relative alla capacità genitoriale di entrambi al fine di individuare la modalità di collocazione e affidamento più consona al superiore interesse dei minori, nel rispetto ed in funzione della migliore valorizzazione dei legami parentali, delle rispettive capacità accuditive e della loro idoneità ad accompagnare i minori in un percorso di pieno recupero del godimento della bigenitorialità, prendendo in esame - tra l'altro - la condizione abitativa dei genitori nelle rispettive città, la possibilità di ciascuno di loro di avvalersi di persone di supporto nello svolgimento dei compiti di cura e assistenza dei minori, gli

accertamenti specialistici confluiti nella CTU, le dichiarazioni delle minori, opportunamente ascoltate. Ha così svolto una articolata motivazione che ha apprezzato nel complesso le risultanze istruttorie e che il ricorrente critica sollecitando impropriamente una rivalutazione del merito.

Infine, va osservato che i fatti di cui sarebbe stato omesso l'esame non appaiono decisivi a fronte del complesso quadro probatorio fondante la statuizione con cui il ricorrente non si confronta affatto.

5.- Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337-ter cod. civ. - violazione del principio di tutela del miglior interesse del minore - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La Corte di appello non ha adeguatamente considerato il principio del superiore interesse del minore, che si concretizza nel diritto prioritario fondamentale di crescere con i propri genitori biologici e, nel caso in specie, trattandosi di genitori separati, di crescere con il padre. Né ha considerato che proprio sul principio del superiore interesse del minore, si fondavano le motivazioni della sentenza del Tribunale di Firenze.

Il motivo è inammissibile.

Giova ricordare che la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta, quindi, di un tempo più o meno esteso ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della "visita" o dello svago ad essa eventualmente connesso (Cass. n. 1486/2025; Cass. n. 9442/2024). In considerazione di ciò, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicitare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo (v. in motivazione Cass. n. 9442/2024).

In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, ha natura tendenziale (Cass. n. 19323/2020; Cass. n. 4790/2022; Cass. 3652/2020). Invero, l'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente - salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione - non può essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso e

privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa.

La decisione della Corte di Appello di Firenze ha, invero, correttamente fatto applicazione dei principi anzidetti e il calendario che regola il diritto di visita, benché non rispetti la piena equivalenza dei tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, attesa la distanza geografica tra i diversi luoghi di residenza e gli impegni scolastici e sociali dei minori, non confligge con la regola generale secondo cui a questi ultimi deve essere riservato il diritto ad intrattenere un rapporto continuativo e significativo con la prole, e in concreto si rivela espressione di un **ponderato apprezzamento delle specifiche circostanze fattuali che connotano il caso concreto, della condotta processuale dell'odierno ricorrente - sottrattosi all'esame del capello - e delle risultanze istruttorie confluite anche in una CTU, adeguatamente e congruamente motivato.**

In proposito, va rammentato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016, confermate da innumerevoli sentenze successive, v. ex multis Cass. n. 13747/2018; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 31546/2019), il che è precisamente quanto ha fatto il ricorrente nella specie lamentando la erronea applicazione delle norme in materia di esercizio del diritto di frequentazione padre/figli in ragione della inammissibile pretesa in questa sede di legittimità di una difforme valutazione degli esiti istruttori (v. in tema Cass. n. 20027/2025 per cui rientra nel potere-dovere del giudice "valutare e scegliere gli elementi di prova nell'esaminare le domande proposte dalle parti. Valutazioni che, a loro volta, incidono sul giudizio di efficienza causale di intollerabilità della convivenza, giudizio fondato pertanto su valutazioni in fatto incensurabili in sede di legittimità").

6.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;

- Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.500,00 Euro oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

- Dispone il raddoppio il contributo unificato, ove dovuto;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2026.